DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 2

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale

Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quelle zootecniche, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano,entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso, nonche',tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere a quelle previste, dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa. (1) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto,distinto per oggetto di spesa,delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno. Le regioni sono tenute a rispettare le destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazionme si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Versione in vigore dal 25 luglio 1993, non più in vigore dal 20 luglio 1996 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 14 febbraio 1992, n. 185
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1992

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 e' sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185." Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1-bis) che "Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-2-procedure-di-trasferimento-alle-regioni-di-disponibilita-del-fondo-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it